



**COMUNE DI BIBBONA**  
**Provincia di Livorno**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*N. 73 del 29/12/2020*

**OGGETTO: Censimento e revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 - Approvazione**

L'anno duemilaventi, questo giorno ventinove del mese di dicembre nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 21/12/2020, n.prot. 10975 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione, in modalità a distanza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e del Decreto del Sindaco n. 5 del 23/04/2020, convocato alle ore 16:00 viene iniziato alle ore 16:04.

Preside l'adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 11 e assenti n° 2 come segue:

Cognome e Nome	Presenti in videoconferenza	Assenti
Massimo FEDELI	X	-
Cristoforo Enzo MOBILIA	X	-
Simone ROSSI	X	-
Enzo MULE'	X	-
Riccardo CRESCI	X	-
Francesco SPINELLI	X	-
Manuela PACCHINI	X	-
Maria Cristina D'AMATO	-	X
Lorica Monica MANSANI D'AMBROSIO	-	X
Giuseppe CIARCIA	X	-
Davide DI BELLA	X	-
Antonio DONNARUMMA	X	-
Stefano PACCHINI	X	-

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. dott.ssa Daniela DI PIETRO, presente in videoconferenza, incaricato della redazione del verbale;

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

---

Dichiarata Immediatamente Eseguita



---

### Il Consiglio Comunale

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, "2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (ai sensi dell'art. 26 comma 12-quinquies del TUSP tale soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani riferiti al 31 dicembre 2019);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4" del T.U.S.P.;

ATTESO che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;



- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., come sopra meglio specificato

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

ATTESO che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi);

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portales Tesoro.mef.gov.it>). Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

#### RICHIAMATE

la delibera consiliare n. 40 del 28.09.2017 con la quale questo ente ha provveduto alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP;



COMUNE DI BIBBONA CC n. 73 del 29/12/2020  
Provincia di Livorno

la delibera consiliare n. 78 del 11.12.2018 con la quale questo ente ha provveduto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175;

la delibera consiliare n. 86 del 20.12.2019 con la quale questo ente ha provveduto al censimento e alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175;

**DATO ATTO**

che, a completamento di tale adempimento, entro il 31 dicembre 2020, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2019;

che entro il 31 dicembre 2020, inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica;

che gli atti adottati nel corso del 2020 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei conti;

TENUTO CONTO quindi del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate, oltre che della necessaria tutela delle risorse patrimoniali dell'ente, l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e alle prescrizioni delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, secondo quanto recentemente indicato negli schemi delle linee guida emanate dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei Conti in data 21/11/2018 (allegato A Relazione - parte integrante e sostanziale del presente atto);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" dalla tabella riepilogativa, al punto 2, viste inoltre le schede riferite a ciascuna singola partecipazione, che evidenziano per ciascuna società la dimensione dei parametri previsti dalla norma, verificando quindi la legittimità del mantenimento della qualità di socio sulla base della conformità degli stessi;

CONSTATATO che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria;

VERIFICATO che le seguenti società partecipate dall'ente sono già state poste in liquidazione:

<b>Società</b>	<b>atto</b>
AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE – ATL SRL.	delibera assembleare del 22 ottobre 2013
PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI CECINA SRL	delibera assembleare del 15 giugno 2012

VISTA l'allegata relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione adottate con delibera consiliare n. 40/2017 (allegato B) che evidenzia in particolare, per le



partecipazioni che sono state dismesse, le caratteristiche delle operazioni di dismissione, nel dettaglio:

- il tipo di procedura messa in atto;
- l'ammontare degli introiti finanziari;
- l'identificazione delle eventuali controparti

DATO ATTO che la stessa deve essere trasmessa alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti con le stesse modalità telematiche previste per l'invio del provvedimento di revisione periodica

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RITENUTO che gli interventi del Comune di Bibbona nei confronti del gruppo pubblica amministrazione devono essere individuati perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

RITENUTO che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto degli attuali affidamenti alle società partecipate dall'Ente alla data del 31/12/2019 debbano continuare ad essere monitorati rispetto ai principi di efficienza, di contenimento dei costi di gestione e di promozione della qualità dei servizi.

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, del D.Lgs. 175/2016;

RICHIAMATI:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. L.gs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42, 2° comma, lett. e);
- lo Statuto Comunale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett.b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 22.12.2020 dalla IV Commissione Consiliare, come risulta dal verbale conservato agli atti dell'Ufficio Segreteria;

VISTI i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Tutto quanto precede, premesso e ritenuto,

Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari, espressi in modo palese dai n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti;



---

**DELIBERA**

*Per quanto esposto in narrativa per costituirne parte integrante e sostanziale,*

- **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Bibbona alla data del 31.12.2019 accertate come da Relazione allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- **di approvare** la relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione previste con delibera consiliare n. 40/2017 (allegato B), alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- **di disporre** la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
- **di trasmettere** la presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016 istituita presso la Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, secondo le modalità ed i contenuti dalle stesse impartite;
- **di disporre** la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate del Comune;
- **di pubblicare** nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera *d-bis*) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Inoltre, il Consiglio comunale, valutate la necessità e l'urgenza di dare esecuzione al presente deliberato,

Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari, espressi in modo palese dai n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti

**DELIBERA**

**Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, m. 267.



COMUNE DI BIBBONA  
Provincia di Livorno

CC n. 73 del 29/12/2020

---

Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:

TESTO PROPOSTA

(S20\_2020\_247.rtf - EDC00DCB8786B89E88931BBF5F96D05C6C05DEE7)

Allegato A relazione partecipate al 31.12.2019

(Allegato A\_relazione partecipate.pdf.p7m - EC285D9E45BD21027382E20F0E442C01F487D656)

Relazione al 31.12.2019 sullo stato di attuazione piano di razionalizzazione

(Allegato B\_Scheda\_Relazione\_sullAttuazione\_del\_precedente\_piano\_di\_razionalizzazione.pdf.p7m - CBF9AD1DC503351B194C2A7B7F4593F4DFBF6071)

Schede monitoraggio Corte dei conti

(delibera\_19\_sezaut\_inpr\_2017\_mod\_standard\_piano\_BIBBONA.xls - F22BF4DACD54CF68412C3DFEA8EEFBABE039A81B)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(PARERE\_S20\_2020\_247.rtf.pdf.p7m - F29043AE9497E31D956C3FE68F5E323399541044)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(PARERE\_S20\_2020\_247.rtf.pdf.p7m - C5E59684F2719DE7C5380F1AFDDC07A34E2EDFF9)

Parere del Revisore

(parere n. 29.pdf - 7133D8B41B2C3201B8DA79021E1E741ECE608C3C)

---

---

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

**Fedeli Massimo**

IL SEGRETARIO GENERALE

**dott.ssa Daniela DI PIETRO**

---

---